IPOTESI DI ACCORDO

* * *

Addi 23.07.2007 si sono incontrati :

la SpA Chef Express già SpA Moto quivi rappresentata dalla sig.ra Roberta Ebaldi e dai sigg.ri Massimo Lauro e Francesco Di Comite

e

la FILCAMS CGIL in persona del sig. Gabriele Guglielmi

la FISASCAT CISL in persona del sig. Alfredo Magnifico

la UILTUCS UIL in persona dei sig. Gabriele Fiorino

le relative strutture territoriali ed aziendali

PREMESSO

- che le Parti si sono incontrate con l'intento di definire ed istituire un premio variabile di risultato utile, tra l'altro, a favorire un sempre maggiore coinvolgimento e diretta partecipazione del personale dipendente nel progressivo sviluppo dell'Azienda;
- che le Parti riconoscono che, al momento, non sussistono le condizioni per la corretta individuazione di parametri e indici di riferimento e di calcolo del premio variabile di cui sopra;

tanto premesso e ritenuto le Parti,

CONVENGONO

quanto segue.

1. PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo e si intendono quivi integralmente lette, riportate ed accettate.

2. EROGAZIONE LIBERALE.

1. Le Parti, valutata l'attuale impossibilità di definire corretti parametri indicatori di calcolo del premio variabile di risultato, convengono di incontrarsi entro il 31.10.2007 per individuare i parametri di cui sopra con successiva decorrenza dal 1.01.2008.
2. Per quanto sopra, e a copertura del periodo 1.01.2006 – 31.12.2007, nell'occasione della firma del presente accordo l'Azienda, sottolineandone l'importanza e per avvalorare l'impegno condiviso e profuso con le OOSS, erogherà, a tutti i dipendenti in forza alla data della stipula del presente accordo, una somma netta una tantum omnicomprensiva a titolo di erogazione liberale, di cui all'articolo 48, comma 2, lett. b) del TUIR, dell'importo di €

250,00 proporzionata alla percentuale di orario di lavoro contrattuale individuale. Tale somma sarà erogata secondo le seguenti modalità : € 125,00 con le spettanze di Agosto 2007 (pagamento 10.09.2007) e € 125,00 con le spettanze del mese di Dicembre 2007 (pagamento 10.01.2008).

3. L'erogazione di cui sopra sarà riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato in ragione delle mensilità prese a riferimento, mentre per il personale assunto a tempo determinato con riferimento ai periodi di effettivo lavoro.
4. Le Parti si impegnano a comparare con il maturato al 31.12.2007 il frutto della negoziazione 2008.

5. DECORRENZA E DURATA.

1. Il presente contratto decadrà al 31.12.2007.

6. CAMPO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente accordo sarà applicato a tutte le aree di servizio – settore ristorazione e distributori di carburante gestite dalla SpA Chef Express, fermo e restando che per quanto attiene il settore distributori di carburante i parametri indicatori saranno individuati separatamente e, comunque, con decorrenza dal 1.01.2008.

LCS

CHEF EXPRESS SpA
Roberta Ebaldi

Massimo Lauro

Francesco Di Comite

FILCAMS CGIL
Gabriele Guglielmi

FISASCAT CISL
Alfredo Magnifico

UILTUCS UIL
Gabriele Fiorino